

STUDIO LEGALE VIGANÒ

AVV. MARCELLO VIGANO'
VIA SAN NICCOLÒ 21
50125 FIRENZE

C.F. VGNMCL82H19D612S
P.I. 06003360481
TEL. 351.5682026

Firenze, 09.11.2022

P.E.C.

Spett. Ministero della salute
Direzione generale della digitalizzazione del sistema
informativo sanitario e della statistica
dgsi@postacert.sanita.it
gab@postacert.sanita.it

Spett. Azienda USL Toscana centro
direzione.uslcentro@postacert.toscana.it

Spett. Agenzia delle Entrate-Riscossione
protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

**Oggetto: Ciolli Pier Luigi / Ministero della salute.
Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio n.
04175202200110006057.**

Formulo la presente in nome e per conto del Sig. Pier Luigi Ciolli c.f. CLLPLG47C07D612D nato il 07.03.1947 a Firenze e ivi residente in via San Niccolò 21 che mi ha incaricato di riscontrare la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, ricevuta in data 03.11.2022 (all. 1-2).

Già con istanza del 10.01.2022 (all. 3) il sig. Ciolli Pier Luigi, al fine di adempiere all'obbligo vaccinale in sicurezza e a tutela della sua persona, chiedeva:

- di sapere il nome del farmaco che gli sarebbe stato somministrato, il numero delle somministrazioni obbligatorie cui si sarebbe dovuto sottoporre e se tutte le dosi successive sarebbero state eseguite con lo stesso farmaco;
- se il farmaco che sarebbe stato inoculato lo avrebbe reso immune all'infezione da SARS-CoV-2 e, in caso positivo, qual era la durata dell'immunizzazione;
- se il medico di medicina generale sarebbe stato tenuto ad attestare non soltanto la sussistenza di un pericolo per la salute in relazione a specifiche

- condizioni cliniche documentate ma anche l'insussistenza di un pericolo – presente o futuro – per la sua salute in relazione alla somministrazione del vaccino, con assunzione, da parte del medico, di ogni responsabilità, civile e/o penale, in caso di reazione avversa, evento avverso, effetto indesiderato o collaterale eventualmente subito;
- la data e l'orario in cui si sarebbe dovuto recare dal medico di medicina generale per il rilascio di una delle due attestazioni di cui sopra e per la consegna di copia del foglio illustrativo che sarebbe dovuto corrispondere a quello che accompagnava il farmaco da inoculare;
 - in quali date, orari e luoghi si sarebbe dovuto presentare per le inoculazioni;
 - se il medico vaccinatore, prima dell'inoculazione, sarebbe stato tenuto a consentire di fotografare sia la confezione del medicinale sia il foglio illustrativo;
 - se, prima della somministrazione, gli sarebbe stato rilasciato un documento che certifica le generalità e gli altri dati identificativi del medico vaccinatore e del soggetto che avrebbe preparato la dose del medicinale inoculato;
 - se, in sede di somministrazione, vi sarebbe stato l'obbligo di firmare il consenso informato.

Non avendo ricevuto riscontro, in data 16.01.2022 il mio cliente sollecitava una risposta alla sua precedente istanza (all. 4).

Con altra istanza del 26.01.2022 (all. 5) il mio assistito sollecitava ulteriormente una risposta alle sue precedenti istanze e al contempo chiedeva di conoscere:

- il numero di persone risultate positive al Covid19 a seguito di tampone rapido e quante di loro erano state sottoposte immediatamente a tampone molecolare ricevendo la conferma di positività;
- quanti erano i laboratori pubblici e quanti i laboratori privati che potevano eseguire l'analisi dei tamponi molecolari;
- quali e quante apparecchiature disponevano i laboratori pubblici e quelli privati, qual era la singola capacità di esecuzione e quante erano le ore giornaliere di utilizzo di tali apparecchiature;
- di quanto personale tecnico disponevano i laboratori pubblici e quelli privati e se operavano H24;
- quali erano stati gli interventi, dal varo del tampone molecolare in poi, attivati a livello pubblico per aumentare la capacità e velocità di

esecuzione, con indicazione delle apparecchiature, del personale, dell'impegno e dei risultati.

Infine, non avendo mai ricevuto alcun riscontro, con istanza del 18.02.2022 (all. 5) il mio cliente chiedeva:

- 1) di ricevere risposta alle proprie istanze del 10.01.2022, del 16.01.2022 e del 26.01.2022;
- 2) per quali varianti era stato predisposto e/o aggiornato il farmaco che gli sarebbe stato inoculato;
- 3) se prima dell'inoculazione del farmaco sarebbe stata verificata la positività all'infezione da SARS-CoV-2;
- 4) se prima dell'inoculazione del farmaco sarebbe stata verificata la memoria anticorpale e/o l'immunità naturale della persona al fine di evitare gravi reazioni del sistema immunitario compreso il rischio di decesso per Antibody Dependent Enhancement;
- 5) se sarebbero stati prescritti test pre-vaccinali, anche di carattere genetico;
- 6) se sarebbero stati previsti, quali erano e come sarebbero stati eseguiti gli accertamenti preventivi idonei a prevedere e a prevenire i possibili rischi di complicanze derivanti dal vaccino;
- 7) se il farmaco che sarebbe stato inoculato avrebbe gli impedito di contagiare altre persone;
- 8) il numero di persone vaccinate con prima dose;
- 9) il numero di persone vaccinate con seconda dose;
- 10) il numero di persone vaccinate con terza dose;
- 11) il numero di persone vaccinate con prima dose che in seguito alla somministrazione erano risultate contagiate dal virus (ceppo originario e/o varianti);
- 12) il numero di persone vaccinate con seconda dose che in seguito alla somministrazione erano state contagiate dal virus (ceppo originario e/o varianti);
- 13) il numero di persone vaccinate con terza dose che in seguito alla somministrazione erano state contagiate dal virus (ceppo originario e/o varianti);
- 14) il numero di persone a cui corrispondono le 117.920 segnalazioni di effetti avversi di cui al Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti COVID-19 dal 27.12.2020 al 26.12.2021;
- 15) il numero di persone decedute per Covid-19 nel periodo dal 27.12.2020 al 26.12.2021 che erano affette da tumore e/o patologie cardiovascolari e/o diabete.

Ciò premesso, con riferimento all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 previsto dall'art. 4-quater decreto-legge n. 44/2021 si evidenzia che:

- i cinque farmaci autorizzati per l'inoculazione – Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen e Nuvaxovid – sono somministrati sulla base di dati non completi, essendo soggetti a farmacovigilanza passiva e non attiva;
- ciascuno dei suddetti farmaci prevede dosi e tempi di somministrazione diversi e un numero di richiami che nel tempo è variato, così che risulta incerto il numero di somministrazioni cui l'obbligato dovrebbe sottoporsi;
- nei fogli informativi di tali farmaci è dichiarato che potrebbero non proteggere e che la durata della protezione non è nota;
- l'inoculazione di tali farmaci non impedisce alla persona di contagiarsi così come non impedisce alla persona di contagiare altre persone;
- parte della comunità scientifica avanza seri dubbi sull'efficacia dei suddetti farmaci;
- parte della comunità scientifica avanza seri dubbi sull'opportunità di una reiterazione di somministrazioni di tali farmaci in tempi ravvicinati;
- non è noto per quali varianti siano stati commercializzati tali farmaci, con ulteriori dubbi sull'attuale efficacia protettiva;
- dal Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19 dal 27.12.2020 al 26.12.2021 dell'AIFA, risultano 117.920 segnalazioni di eventi avversi con un tasso di segnalazione di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate;
- dal Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19 dal 27.12.2020 al 26.06.2022 dell'AIFA, risultano 137.961 segnalazioni di eventi avversi con un tasso di segnalazione di 100 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate e con un tasso di 18 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate;
- il numero di effetti avversi da tali farmaci è superiore, di diversi ordini di grandezza, alla media degli eventi avversi già registrati per le altre vaccinazioni obbligatorie, in uso da anni;
- nel sistema di monitoraggio della farmacovigilanza passiva, di per sé soggetto a sottostima degli eventi avversi, il flusso di dati trasmessi viene intercettato dai responsabili locali e dei centri regionali di farmacovigilanza i quali effettuano diverse scremature, sia in ordine alla completezza delle informazioni inserite nel modulo di segnalazione, sia in merito alla ricerca del nesso di causalità attraverso l'algoritmo dell'OMS che, nel valutare la probabilità dell'associazione evento/vaccino, espunge la segnalazione di eventi distanti, nel tempo, rispetto alla data della vaccinazione;

- l'esauritiva valutazione sullo stato di salute della persona può essere effettuata solo dal medico di medicina generale, avendo questi piena conoscenza del quadro clinico del soggetto e avendo registrato e studiato, nel tempo, le sue specifiche condizioni;
- il medico vaccinatore non può avere una piena cognizione dello stato di salute della persona, non potendo acquisire e studiare con attenzione tutta la documentazione clinica nei pochi attimi che precedono la somministrazione;
- all'atto della somministrazione è richiesto il consenso informato.

Per quanto sopra, sussistono ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità, per il mio cliente, di adempiere all'obbligo vaccinale per le seguenti ragioni.

- 1) Il triage pre-vaccinale risulta del tutto inadeguato poiché il Servizio Sanitario Nazionale non prescrive né effettua test, anche di carattere genetico, per accertare:
 - a) se la persona non sia già positiva all'infezione da SARS-CoV-2;
 - b) se la persona goda di memoria anticorpale e/o di immunità naturale al fine di evitare gravi reazioni del sistema immunitario, compreso il rischio di decesso per Antibody Dependent Enhancement;
 - c) se la persona è allergica al principio attivo o a uno degli altri componenti del farmaco che si prevede di inoculare.
- 2) Il Sistema Servizio Sanitario Nazionale non prescrive né effettua esami idonei a prevedere e prevenire i possibili rischi di complicanze derivanti dal farmaco che si prevede di inoculare.
- 3) Il Sistema Servizio Sanitario Nazionale non attesta l'insussistenza di un pericolo, attuale o futuro, per la salute della persona a cui si prevede di inoculare il farmaco.
- 4) Gli eventi avversi da vaccinazione anti Covid-19 evidenziano conseguenze sullo stato di salute dell'obbligato che superano la soglia della normale tollerabilità.
- 5) Il sistema di monitoraggio volto a individuare la connessione tra vaccinazione ed eventi avversi risulta inadeguato.
- 6) La richiesta del consenso è irrazionale e inconciliabile con l'adempimento di un obbligo.
- 7) Il Sig. Ciolli Pier Luigi non è stato messo in condizione di adempiere in sicurezza e a tutela della sua salute, all'obbligo vaccinale poiché alle sue

istanze preventive del 10.01.2022, del 16.01.2022, del 26.02.2022 e del 18.02.2022, non è stato fornito alcun riscontro.

Alla luce di quanto esposto, impregiudicata ogni altra questione sulla legittimità, validità ed efficacia sia dell'obbligo vaccinale che della relativa sanzione, si invita l'Azienda sanitaria locale a comunicare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'attestazione relativa all'impossibilità, per il sig. Ciolli Pier Luigi, di adempiere all'obbligo vaccinale, contestualmente, si invita l'Agenzia delle entrate-Riscossione ad astenersi dal notificare l'avviso di addebito.

In mancanza, il mio cliente si riserva ogni iniziativa a tutela dei propri diritti compreso il ricorso all'Autorità Giudiziaria, con ulteriori aggravii che saranno imputati all'ente responsabile.

Distinti saluti.

Avv. Marcello Viganò

Allegati:

- 1) mandato;
- 2) comunicazione avvio procedimento;
- 3) istanza del 10.01.2022;
- 4) sollecito del 16.01.2022;
- 5) istanza e sollecito del 26.02.2022;
- 6) istanza del 18.02.2022.